

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria

Modifica del 22 aprile 2010

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'artigianato svizzero della macelleria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 18 febbraio 2002, del 4 novembre 2004, del 13 marzo 2006, del 24 maggio 2007, del 23 luglio 2008 e del 19 marzo 2009¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 16 cpv. 3 Regolare disdetta
Abrogato

Art. 28b cpv. 1 Data delle vacanze
Abrogato

Art. 45 cpv. 4

Art. 48 cpv. 1b Servizio militare, servizio civile e servizio della protezione civile

Allegato, n. 2: Salari

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

22 aprile 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vice-presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ FF 2002 1520, 2004 889 5913 2006 2803, 2007 3897, 2008 6005, 2009 1777

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

